

I crediti tributari comprendono:

- 1) imposte
- 2) tasse
- 3) contributi aventi natura tributaria
- 4) accessori costituiti da:
 - sanzioni
 - interessi
 - aggio (in favore del concessionario della riscossione).

I crediti dello Stato per imposte (e sanzioni) sono quelli dovuti secondo le norme in materia di:

- imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)
- imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG)
- imposta sul reddito delle società (IRES)
- imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
- imposta locale sui redditi (ILOR)

Queste imposte godono di privilegio generale mobiliare, in base al disposto del 1° comma dell'art. 2752 c.c., come modificato dall'art. 23, 37 comma, del D.L.

6/7/2011 n. 98. Le modifiche riguardano:

- a) le imposte che godono di privilegio;
- b) l'estensione del privilegio generale mobiliare alle sanzioni;
- c) non è più richiesta l'iscrizione dell'imposta nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente: la modifica riguarda anche i tributi locali indicati nell'ultimo comma del (non novellato) art. 2752 c.c.;
- d) il privilegio generale mobiliare si estende anche ai crediti per le suddette imposte, sorti prima dell'entrata in vigore del D.L. 6/7/2011 n. 98;
- e) i crediti per le suddette imposte sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente (così il novellato terzo comma dell'art. 2776 c.c.).

Anche la collocazione sussidiaria riguarda i crediti per le suddette imposte, sorti prima della data di entrata in vigore del D.L. succitato.

f) Poiché non è novellato l'ultimo comma dell'art. 2752 c.c., ne consegue che il credito per sanzioni relative ai tributi locali ivi contemplati, continua ad essere ammesso al passivo, in via chirografaria.

g) È abrogato (ma non retroattivamente) l'art. 2771 c.c.

Molto importante è la disposizione del comma 40 dell'art. 23 del D.L. succitato, ~~per~~ (oltranzista inconstituzionale dalla sentenza in quale:

per la quale

"I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo

fallimentare in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto,

(potranno)

~~possono~~ *contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti*

commi, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado di privilegio, valendosi, in sede

di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui all'art. 512 c.p.c., oppure

proponendo l'impugnazione prevista dall'art. 98, 3° comma L.F., nel termine di cui

all'art. 99".

Quando, per effetto della dichiarazione di incostituzionalità del sovraportato comma 40 dell'art. 23 DL succitato, i provvedimenti di ammissione o di esclusione non impugnati, rimangono ferme ed inattuabili in sede fallimentare.